



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE  
DIRETTIVO E DIRIGENTE*

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE  
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE*

*DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID 19 – Certificazioni d'idoneità sanitarie –  
Ulteriori disposizioni applicative.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota concernente l'oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

Alle Direzioni Regionali e Interregionali VV.F.

Ai Comandi VV.F.

Alle Direzioni Centrali

All'Ufficio Ispettivo

Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Capo Dipartimento e del Sig. Capo del CNVVF

LORO INDIRIZZI PEC

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica COVID 19 – Certificazioni idoneative sanitarie - Ulteriori disposizioni applicative.

Facendo seguito alla precedente nota di pari oggetto prot. STAFFCNVVF U 10332 datata 08.06.2020, si comunica quanto segue.

Tutte le certificazioni idoneative di carattere sanitario, comunque denominate, quali giudizio di idoneità al servizio di istituto, giudizio di idoneità alle mansioni specifiche, giudizio di idoneità alla guida di mezzi e natanti VVF, giudizi di idoneità al servizio antincendi aeroportuale, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e comunque fino all'effettuazione delle visite mediche da riprogrammare tempestivamente, secondo la calendarizzazione dettata dalle esigenze organizzative delle UST DS/RFI S.p.A.

Pertanto, ove non sia intervenuta ogni variazione dello stato di salute, desumibile anche da istanze di riconoscimento e/o aggravamento della dipendenza da causa di servizio, o da assenze per malattia/infortunio, che possa compromettere l'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto e alle attività operative specialistiche, ivi compresa la componente volontaria, la validità dei suddetti giudizi di idoneità è prorogata fino al 29 ottobre 2020, ossia 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza, fatte salve eventuali future proroghe decise dal Governo e compatibilmente con le limitazioni fissate all'erogazione delle prestazioni sanitarie delle UST DS/RFI S.p.A, considerata l'attuale situazione epidemiologica nel Paese.

Il Dirigente Superiore Medico  
Dott. Roberto APPIANA

(Firmato e trasmesso ai sensi di legge)